

3



*Ministero delle Risorse  
Agricole, Alimentari e Forestali*

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZ. LI  
ex Divisione II

24153

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'articolo 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

VISTO il decreto ministeriale n.17261 del 15 dicembre 1992 con il quale sono stati fissati i criteri per la concessione di contributi per le attività di tenuta dei libri genealogici e per il miglioramento genetico, per la realizzazione e gestione dei centri genetici e per la realizzazione di altri programmi zootecnici straordinari a favore delle associazioni di allevatori e degli enti nello stesso decreto indicati;

VISTO in particolare l'art.2 del citato D.M. 15 dicembre 1992 n.17261 che fissa la percentuale massima del contributo concedibile al 95% della spesa ammessa, percentuale elevabile al 99% nel caso si tratti di realizzare centri genetici o altre strutture particolarmente rilevanti per il miglioramento genetico da parte delle sole Associazioni ed Istituti che gestiscono i libri genealogici, registri anagrafici e relativi controlli funzionali;

VISTO il successivo decreto ministeriale n.4438 del 6 febbraio 1996 con il quale sono stati fissati i nuovi criteri per il conferimento dei contributi alle associazioni di allevatori ed enti operanti per il miglioramento genetico;

VISTO in particolare l'art.2 del menzionato nuovo D.M. 6 febbraio 1996 n.4438 che fissa ora la percentuale massima del contributo concedibile al 90% della spesa ammessa, percentuale elevabile al 95% nella ipotesi di realizzazione, da parte delle sole associazioni nazionali allevatori che gestiscono Libri genealogici, registri anagrafici e controlli funzionali di centri genetici o altre strutture o di acquisizione di attrezzature scientifiche particolarmente rilevanti per il miglioramento genetico;

CONSTATATA l'esistenza di provvedimenti ministeriali anteriori alla data del 31 dicembre 1995 con i quali, sulla base dei criteri stabiliti dal già citato decreto ministeriale 12 dicembre 1992 n.17261, si è disposta l'approvazione globale ed il finanziamento parziale nella misura del 99% della spesa ammessa, di progetti per la realizzazione di centri genetici (ivi comprese le attrezzature tecniche e scientifiche necessarie per il loro funzionamento) presentati da associazioni nazionali allevatori che gestiscono libri genealogici, registri anagrafici e controlli funzionali;

RITENUTA l'opportunità di mantenere inalterata, in sede di completamento delle strutture la percentuale del contributo, già fissata con decreti ministeriali anteriori alla data del 2 dicembre 1995 sulla base dei criteri di cui al D.M. 15 dicembre 1992 n.17201, per la realizzazione, da parte delle sole associazioni nazionali allevatori che gestiscono Libri genealogici, registri anagrafici e controlli funzionali, di centri genetici, (ivi comprese le attrezzature tecniche e scientifiche necessarie per il loro funzionamento), previsti in progetti già totalmente approvati e solo parzialmente finanziati con i suddetti decreti;

#### D E C R E T A :

Il testo dell'articolo 2 del D.M. n.4438 del 6.2.1996 è sostituito dal seguente:

" I contributi ministeriali concedibili per la realizzazione dei programmi di cui al precedente art.1 non possono eccedere quelli richiesti e consistono in finanziamenti nei limiti della percentuale massima del 90% della spesa ammessa. Tale percentuale può essere elevata al 95% nelle seguenti ipotesi:

- realizzazione, da parte delle sole Associazioni Nazionali Allevatori che gestiscono Libri genealogici, Registri anagrafici e controlli funzionali, di centri genetici o altre strutture o di acquisizione di attrezzature scientifiche particolarmente rilevanti per il miglioramento genetico;
- acquisizione di attrezzature scientifiche e per la realizzazione di attività ricollegate all'attuazione della L.30/91 e relativo regolamento di esecuzione.

Per i soli progetti di realizzazione di centri genetici, (ivi comprese le attrezzature tecniche e scientifiche necessarie per il loro funzionamento), già interamente approvati e solo parzialmente finanziati precedentemente al 31 dicembre 1995, la percentuale di contributo da accordare alle associazioni nazionali allevatori che gestiscono Libri

genealogici, registri anagrafici e controlli funzionali, per il completamento dei progetti medesimi, resta fissata in quella determinata con precedente regolamento emanato con D.M. n.17261 del 15 dicembre 1992.

Roma, 11 OTT. 1996

IL DIRETTORE GENERALE



COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

